




# Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi

---

ai sensi dell'art. 7 del D.M. 05/08/2021

**Lezione M 3.2 : RTV 12 – RTV 13 – RTV 14 – RTV 15**  
**Data: 28.04.2026**

**Arch. Filomena Donato - Direttore Vicedirigente**  
**Direzione Regionale VVF Campania**



# Le regole tecniche verticali

## V.12 – V.13 – V.14 – V.15

---



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

# ***Il codice di prevenzione incendi***

***PREMESSE***

\* **CODICE DI PREVENZIONE INCENDI**

[D.M. 3 agosto 2015](#): “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi **dell'art. 15** del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 - S.O. n. 51.

È entrato **in vigore** il **18 novembre 2015**, 90° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.



\*

## Testo unico

Negli ultimi anni sono state **em-  
nate moltissime norme verticali**  
di prevenzione incendi per varie  
attività, con trattazioni a volte  
non uniformi di argomenti simili.



Uno degli obiettivi iniziali del progetto di semplificazione è quello di **disporre** di un **testo unico** in luogo di innumerevoli regole tecniche, che tratti la materia in maniera omogenea.


L'obiettivo potrà ritenersi attuato quando sarà completato l'inserimento di tutte le **“vere” RTV** (*locali di pubblico spettacolo, ospedali, attività commerciali, ecc.*).



# Metodologia generale



## Strategia antincendio





## Strategia antincendio per la mitigazione del rischio



Mitigazione del rischio: **strategia antincendio** (**misure antincendio** di prevenzione, di protezione e gestionali).

Per ciascuna misura antincendio: **livelli di prestazione**, in funzione della complessità crescente delle prestazioni previste (es. I, II, III, ...)

Per ogni misura antincendio, i livelli di prestazione sono stabiliti in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere e della valutazione del rischio dell'attività.



Il valore di  $R_{vita}$  è determinato come combinazione di  $\delta_{occ}$  e  $\delta_a$   
 (Tabella G.3-3)

Caratteristiche prevalenti degli occupanti $\delta_{occ}$		Velocità caratteristica prevalente dell'incendio $\delta_a$			
		1 lenta	2 media	3 rapida	4 ultra-rapida
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	A1	A2	A3	A4
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	B1	B2	B3	Non ammesso [1]
C	Gli occupanti possono essere addormentati: [2]	C1	C2	C3	Non ammesso [1]
Ci	• in attività individuale di lunga durata	Ci1	Ci2	Ci3	Non ammesso [1]
Cii	• in attività gestita di lunga durata	Cii1	Cii2	Cii3	Non ammesso [1]
Ciii	• in attività gestita di breve durata	Ciii1	Ciii2	Ciii3	Non ammesso [1]
D	Gli occupanti ricevono cure mediche	D1	D2	Non ammesso [1]	Non ammesso
E	Occupanti in transito	E1	E2	E3	Non ammesso [1]

[1] Per raggiungere un valore ammesso,  $\delta_a$  può essere ridotto di un livello come specificato nel comma 3 del paragrafo G.3.2.1.

[2] Quando nel presente documento si usa il valore C1 la relativa indicazione è valida per Ci1, Cii1 e Ciii1. Se si usa C2 l'indicazione è valida per Ci2, Cii2 e Ciii2. Se si usa C3 l'indicazione è valida per Ci3, Cii3 e Ciii3.



## Profilo di rischio $R_{beni}$

- *Attività o ambito vincolati per arte o storia (se essi stessi o i beni in essi contenuti sono tali a norma di legge);*
- *Attività o ambito strategici (secondo legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del responsabile dell'attività).*



Tabella G.3-5

		Attività o ambito vincolato	
		No	Sì
Attività o ambito strategico	No	$R_{beni} = 1$	$R_{beni} = 2$
	Sì	$R_{beni} = 3$	$R_{beni} = 4$



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**  
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica  
Direzione Centrale per la Formazione



## Profilo di rischio $R_{ambiente}$

*Distinguere gli ambiti in cui è significativo da quelli ove non lo è*

*La valutazione del  $R_{ambiente}$  deve comprendere l'analisi di:*

- Ubicazione attività (incluso presenza di ricettori);*
- Tipologia e quantitativi dei combustibili presenti e dei prodotti della combustione in caso di incendio;*
- Misure di prevenzione e protezione adottate.*

## ***Capitolo V.10***

***Musei, gallerie,  
esposizioni, mostre,  
biblioteche e archivi  
in edifici tutelati***

## **CAPITOLO V 12 - Edifici Storici**

Aggiornamento del Codice di prevenzione incendi. (Altre attività in edifici tutelati) ha esteso il campo di applicazione del codice relativamente all'attività n. 72 dell'allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, comprendendo anche i restanti edifici, precedentemente esclusi dal DM 10 luglio 2020, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al DPR n. 151/2011.



# RTV 12

---

## Aggiornamento del **Codice di prevenzione incendi.**

Il DM 14 ottobre 2021, in vigore dal 24 novembre 2021, ha introdotto il capitolo V. **12** (Altre attività in edifici tutelati) della sezione V dell'allegato 1 al DM 3 agosto 2015.

# RTV - 12



*DV arch. F. Donato – VVF - DIR REG*

## Cosa cambia con il D.M. 14 ottobre 2021

---

- Il documento, come per le altre RTV, è strutturato in linea con il D.M. 03/08/2015.
- **Estende il campo di applicazione del Codice relativamente all'attività n. 72** comprendendo anche gli edifici precedentemente esclusi dal DM 10 luglio 2020 RTV 10, sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al DPR n. 151/2011.

# Come si applica...

---

- La nuova RTV 12 si può applicare **in combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali** contenute nella sezione V (RTV) di cui allegato 1, del DM 3/8/2015



# RTV 12- Come è suddivisa

---

- Campo di applicazione;
- Definizioni;
- Classificazioni;
- Valutazione del rischio di incendio;
- Strategia antincendio:
  - Reazione al fuoco
  - Resistenza al fuoco
  - Esodo
  - Gestione della sicurezza antincendio
  - Controllo dell'incendio
  - Rivelazione e allarme
  - Controllo di fumi e calore

# V12 - Campo di applicazione

---

- Le disposizioni si applicano a tutte le attività caratterizzate da  $R_{beni}$  pari a 2 o 4 e rappresentano un riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici sottoposti a tutela contenenti attività soggette **non aperte al pubblico** [punto V.12.1.]

# Definizioni

---

**edificio o bene tutelato:** edificio o bene soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137).

**piano di limitazione dei danni:** documento sottoscritto dal responsabile dell'attività, contenente le misure e le procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti

(da mettere in atto in caso di incendio).

# Strategia antincendio

---

- Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti
- Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, se pertinenti

# Le strategie (1)

---

- **V.12.5.1 - Reazione al fuoco -**

(non si verificano i requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, solo quelli lungo le vie di esodo)

- **V.12.5.2 - Resistenza al fuoco -**

(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.2 )

- **V.12.5.3 - Esodo**

(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.4)

# Le strategie (2)

---

- **V.12.5.4 - Gestione della sicurezza antincendio**

(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.5, indica un **numero minimo** per le prove di attuazione del piano di emergenza - **non inferiore a 3** volte l'anno - [ la prima entro due mesi dall'apertura dell'attività] introduce il **piano di limitazione dei danni**)

- **PIANO DI LIMITAZIONE DEI DANNI**

# Le strategie (3)

---

- **V.12.5.5 - Controllo dell'incendio**  
(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.6)
- **V.12.5.6 Rivelazione e allarme**  
(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.7.)
- **V.12.5.7 Controllo di fumo e calore**  
(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.8)

# V12-Collegamento alla norma

---

*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 162° - Numero 255

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

*PARTE PRIMA*

Roma - Lunedì, 25 ottobre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

---

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

**1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

**2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

**3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)

**4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

---

---

# V 13 – chiusure d'ambito degli edifici civili

---

<https://www.youtube.com/watch?v=fS40IGvTrEE>



# V 13 - Campo di Applicazione

---

- **le chiusure d'ambito (facciate) degli edifici civili** - edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto (**7 luglio 2022**), e alle nuove realizzazioni.





La Torre del Moro prima e dopo l'incendio del 29 agosto 2021


Le relazioni dei Vigili del fuoco. Il materiale fu fornito dalla Alucoil, produttrice spagnola, alla Zambonini, che si occupava delle facciate per conto della Moro Costruzioni, "prima che venisse rilasciata l'omologazione da parte del Ministero dell'Interno" del 2010

# Che cosa si intende per chiusura d'ambito

- Per chiusura d'ambito si intende la frontiera esterna dell'edificio ad andamento orizzontale o verticale,
- → la norma tratta **le caratteristiche da richiedere alle facciate e alla copertura degli edifici civili**, siano essi ***adibiti a strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, direzionali, o residenziali.***

Cosa significa CHIUSURA D'AMBITO ?

Frontiera esterna dell'edificio ad andamento orizzontale o verticale



# V 13

---

- Con il Decreto del Ministro dell'Interno del 30 marzo 2022, pubblicato in G.U. n.83 dell'8 aprile 2022, sono state approvate le Norme Tecniche **per le chiusure d'ambito** (facciate) **degli edifici civili**.
- la RTV 13, che costituisce il capitolo V.13 del DM 03 agosto 2015, Codice di Prevenzione Incendi.
- Il Decreto **entrato in vigore il 7 luglio 2022**, ovvero 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

# In quali casi si applica


---

- Il campo di applicazione corrisponde a quello del D.M. 03/08/2015, limitato agli edifici civili, che sono regolati dalle RTV, mentre per gli ambiti di tipo industriale, che vengono trattati con la RTO, la V.13 potrà costituire un utile riferimento.
- Conseguentemente, a seguito dell'emanazione di ulteriori RTV (edifici di civile abitazione, locali di pubblico spettacolo, stazioni ferroviarie, impianti sportivi, ecc.) si osserverà estendersi il campo di applicazione del D.M. 30/03/2022.

# novità

- Tale regola tecnica **introduce misure aggiuntive**, rispetto a quelle previste dalla **regola tecnica orizzontale** e dalle **RTV allegate al Codice di prevenzione incendi**, tra cui la recentissima **RTV 14:** *“Edifici di civile abitazione”* che si pone come normativa alternativa al D.M. 16/05/1987, n. 246, così come modificato dal [D.M. 25/01/2019](#), per la progettazione della sicurezza antincendio degli edifici destinati a civile abitazione **aventi un'altezza antincendio maggiore di 24 m**, ovvero delle attività n. 77 di cui all'Allegato I del DPR 151/2011.

## LA QUOTA DI TUTTI I PIANI



# Disposizioni transitorie e finali

---

- Il decreto non si applica alle attività che, alla data di entrata in vigore, ricadano nelle seguenti due fattispecie:
- a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; (attività che abbiano già superato una Valutazione del Progetto, un sopralluogo del personale ispettivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai fini delle verifiche di prevenzione incendi e per attività in deroga. )
- b) siano state progettate sulla base del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 attualmente vigente, (sono escluse dal campo di applicazione le attività progettate secondo i metodi previsti dal Codice di Prevenzione Incendi).

# Quale regola usare?

---

Allo stato attuale per la **progettazione delle facciate continue dei condomini** possiamo:

- *Continuare ad applicare le **linee guida di cui alla Lettera Circolare del 15/04/2013, n. 5043**, se per adeguare il condominio alla normativa antincendio si è fatto ricorso al D.M. 16/05/1987, n. 246 e s.m.i;*
- *Applicare la **RTV 13**, se si è progettato il condominio utilizzando il Codice di prevenzione incendi e quindi la RTV 14.*
- ***la V.13 dovrà essere necessariamente osservata nel caso di edifici civili progettati applicando il Codice di prevenzione incendi.***

	QUANDO?	E PER GLI CONDOMINI CON ALTEZZA ANTINCENDI < 24 m?	COSA CAMBIA RISPETTO ALLE LINEE GUIDA DEL 2013?	
<b>RTV 13 – Chiusure d’ambito degli edifici civili</b>  <b>Nei condomini</b>	La sicurezza antincendio dell’attività è progettata e valutata utilizzando il Codice di prevenzione Incendio (RTV 14 – Edifici di civile abitazione):  <b>SOLO PER EDIFICI CON ALTEZZA ANTINCENDI MAGGIORE A 24 m</b>	È applicabile esclusivamente il D.M. 16 maggio 1987, n. 246 così come modificato dal D.M. 25 gennaio 2019 e, per le facciate, la Linea guida del 15 aprile 2013, n. 5043	La comparazione, valida per edifici di civile abitazione con altezza antincendi > 24 m, mostra notevoli differenze soprattutto in termini di reazione al fuoco. Per esempio, in caso di facciate continue (cappotto) si ottiene:	
			<b>Linee guida del 2013</b>	<b>RTV 13</b>
			I prodotti isolanti presenti in una facciata o i kit devono essere in classe 1 di reazione al fuoco ovvero in classe <b>B-s3,d0</b>  (quanto detto vale anche per condomini con altezza antincendi < 24 m)	I prodotti isolanti devono essere in classe 2 di reazione al fuoco ovvero in classe C-s2,d0 se protetti <sup>(1)</sup> oppure in classe 0 di reazione al fuoco ovvero <b>A2-s1,d0</b> in caso di isolanti in vista o kit. <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 (ovvero materiali incombustibili) oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.

<sup>(2)</sup> Quindi sostanzialmente si passa da una richiesta di classe 1 di reazione al fuoco a una classe 0!

# Quali similitudini

---

entrambi i riferimenti normativi [**Linea guida del 2013** ed **RTV 13**] prevedono che le **guarnizioni, i sigillanti e i materiali di tenuta**, qualora occupino complessivamente una superficie maggiore del 10% dell'intera superficie della facciata e tutti gli altri componenti della facciata stessa, qualora occupino complessivamente una superficie maggiore del 40% dell'intera superficie della facciata, devono garantire gli stessi requisiti di reazione al fuoco indicati per gli isolanti.

# riferimenti

---

**I riferimenti alla V.13 dovranno essere integrati rispettivamente nei paragrafi S.1.7 comma 2 e S.3.5.6 comma 1** dei Capitoli Reazione al fuoco e Resistenza al fuoco del Codice, dove vengono richiamati gli obiettivi di contrasto alla propagazione dell'incendio di facciata.

# RTV oppure RTO?

---


- la V.13 si presenta come una **Regola tecnica verticale anomala**, in quanto possiede un ambito di applicazione prettamente orizzontale, **andando ad integrare le indicazioni fornite dalle altre RTV** già emanate o anche di prossima pubblicazione.

# Novità RTV 13

---

La RTV “Chiusure d’ambito degli edifici civili” fornisce una **vasta gamma di definizioni**, in grado di comprendere tutte le tipologie di facciate e prevede una **classificazione in base: alla quota dei piani, all’affollamento e al profilo di Rvita attribuibile all’attività,**

- non ricalca lo schema delle altre RTV => **fornisce puntuali indicazioni** su:
  - **S.1** Reazione al fuoco,
  - **S.2** Resistenza al fuoco,
  - **S.3** Compartimentazione
  - **S.10** Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, non richiede l’attribuzione di alcun livello di prestazione.



---

.... A questo punto ci chiederemo: se la criticità di un incendio di facciata è l'altezza e la tipologia degli occupanti, quali sono le misure antincendio che maggiormente mitigano il rischio incendio ?

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE

COMPARTIMENTAZIONE

# definizioni

---

- **Copertura:** chiusura d'ambito sommitale dell'edificio, inclinata con un angolo  $\leq 45^\circ$  rispetto al piano di riferimento.
- **Facciata:** insieme dei componenti che costituiscono una porzione di chiusura d'ambito dell'edificio non ricompresa nella copertura.
- **Pelle:** ciascuno degli strati, anche realizzati con più materiali, di cui si compone una chiusura d'ambito dotata di intercapedine.
- **Intercapedine:** volume d'aria di separazione tra le pelli di una chiusura d'ambito.
- **Fascia di separazione:** porzione di chiusura d'ambito costituita da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco determinata e materiali classificati per reazione al fuoco, atta a limitare la propagazione orizzontale o verticale dell'incendio.
- **Facciata a doppia pelle:** facciata dotata di intercapedine. *Nota: Le facciate a doppia pelle possono avere pelli opache o vetrate.*
- **Facciata semplice:** facciata non a doppia pelle
- **Facciata a doppia pelle ventilata**
- **Facciata a doppia pelle ispezionabile**
- **Curtain walling** (facciata continua)
- **Facciata aperta**
- **Facciata chiusa**

# ATTENZIONE

---

Particolare attenzione deve essere posta alla realizzazione delle **fasce di separazione resistenti al fuoco** da eseguire in facciata, pienamente descritte, che diventano elementi atti ad assicurare il rispetto delle compartimentazioni orizzontali e verticali di progetto.




Illustrazione V.13-1 - Esempio di fasce di separazione e protezioni per impianti e combustibili

# Fascia di separazione

1. In facciata, la *fascia di separazione orizzontale* tra compartimenti limita la propagazione verticale dell'incendio ed è realizzata garantendo uno *sviluppo*  $\geq 1,00$  m in totale (illustrazione V.13-2, vista in sezione verticale).




Illustrazione V.13-2 - Esempi di fascia di separazione orizzontale in facciata




Illustrazione V.13-3 - Esempi di fascia di separazione verticale in facciata o in copertura

# classificazione

---

- **SA:** chiusure d'ambito di:
  - i. edifici aventi le quote di tutti i piani comprese tra  $-1 \text{ m} < h \leq 12 \text{ m}$ ,
  - affollamento complessivo  $< 300$  occupanti e che non includono compartimenti con  $R_{vita}$  pari a D1, D2;
  - ii. edifici fuori terra, ad un solo piano;
- **SB:** chiusure d'ambito di edifici aventi quote di tutti i piani ad  $h \leq 24 \text{ m}$  e che non includono compartimenti con  $R_{vita}$  pari a D1, D2;
- **SC:** chiusure d'ambito di altri edifici.

*Nota: Ad esempio, la chiusura d'ambito di un edificio avente massima quota dei piani  $h = 10 \text{ m}$  con affollamento pari a 400 occupanti è classificata SB; qualsiasi edificio in cui sono inclusi compartimenti con  $R_{vita}$  pari a D1, D2 è classificato SC.*

---

## CLASSIFICAZIONE




QUESTA POTREBBE ESSERE UNA **SB**: chiusure d'ambito di edifici aventi quote di tutti i piani ad  $h \leq 24$  m, ma essendo un ospedale e quindi includendo compartimenti con  $R_{vita}$  pari a D1, D2, è invece una **SC**;

Questa è una **SB**, edificio civile con altezza superiore a 12 metri ed inferiore a 24 metri



---

## CLASSIFICAZIONE



QUESTI EDIFICI DECISAMENTE SONO **SC**: chiusure d'ambito di edifici aventi quote di tutti i piani ad  $h > 24$  m,

GLI EDIFICI INDUSTRIALI IN LINEA DI MASSIMA RICADONO NELLA CLASSIFICAZIONE **SA**, sia per la quota dei piani che per tipologia di occupanti, salvo ovviamente eccezioni.....



# Esempio: Reazione al fuoco

---

I seguenti componenti delle *facciate* di tipo SB ed SC, devono possedere i requisiti di reazione al fuoco di cui alla tabella V.13-1:

- a) isolanti termici (es. cappotti non in kit, ...);
- b) sistemi di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit,);
- c) guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta,
- d) gli altri componenti

**Tabella V.13-1** - Gruppi di materiali per la reazione al fuoco degli elementi delle chiusure d'ambito

Chiusura d'ambito	Gruppo di materiali
SB	GM2
SC	GM1

2. Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e per le *facciate* di tipo SA.

Nota: In relazione alla valutazione del rischio, può essere consigliato l'impiego di materiali classificati per reazione al fuoco almeno del gruppo GM3.

---

*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 163° - Numero 83**

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

*PARTE PRIMA*

**Roma - Venerdì, 8 aprile 2022**

**SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI**

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

---

*La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- 1<sup>a</sup> Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2<sup>a</sup> Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3<sup>a</sup> Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4<sup>a</sup> Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5<sup>a</sup> Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

---

---

# RTV 14 – edifici civili

---



# RTV 14

---

- Gazzetta Ufficiale il *DM 19 maggio 2022* - Regola Tecnica Verticale 14  
“ disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di **altezza antincendio maggiore di 24 m”** (edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ...).

# DPR 151/11 – all. 1

---

## Attività n. 77 - allegato I al D.P.R. n° 151/2011

N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C
<b>77</b> (94)	Edifici <sup>3</sup> destinati ad uso civile <sup>4</sup> con altezza antincendio <sup>5</sup> superiore a 24 m.	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m

## Attività n. 77 - allegato III al D.M. 7 agosto 2012

Attività Sottoclasse Categoria	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse
77.1.A	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m.	Fino a 32 m
77.2.B	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m.	Oltre 32 m e fino a 54 m
77.3.C	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m.	Oltre 54 m


# parametri

---

- Il parametro adottato per determinare l'assoggettabilità degli edifici civili è ora quello della **“altezza antincendio”**
- **Inoltre con la nuova formulazione l'assoggettabilità è stata estesa agli edifici destinati ad uso civile (non solo civile abitazione).**

# Altezza antincendio

- Il vecchio D.M. 30.11.1983 definisce l'altezza ai fini antincendio degli edifici civili come l'"Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso".
- Il nuovo codice di prevenzione incendi, definisce l'altezza antincendio come "la massima quota dei piani dell'attività, escludendo i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici).



# Applicazione (1)

---

- le nuove disposizioni “... ***si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto***”

# Articolazione del decreto (1)

---

- Classificazioni
- Valutazione del rischio di incendio
- Strategia antincendio:
  - Reazione al fuoco
  - Resistenza al fuoco
  - Compartimentazione
  - Esodo
  - Gestione della sicurezza antincendio:

# Articolazione del decreto (2)

---

- Controllo dell'incendio
- Rivelazione ed allarme
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

# Classificazione edifici

---

- Ai fini della RTV gli edifici di civile abitazione sono classificati in relazione alla **massima quota dei piani h**:
  - HC:  $h \leq 32$  m;
  - HD:  $h \leq 54$  m;
  - HE:  $h \leq 80$  m;
  - HF:  $h > 80$  m;

# Classificazione aree (1)

---

- **TA**: unità adibite a civile abitazione o ad uso esclusivo (es. appartamenti);
- **TB**: unità destinate a piccole attività di tipo civile (es. attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici);
- **TC**: spazi comuni (es. scale e corridoi condominiali, atri, androni, terrazzi condominiali, rampe e passaggi in genere, sale riunioni con basso affollamento);
- **TM1**: depositi o archivi di superficie lorda  $\leq 25$  m<sup>2</sup> con carico di incendio specifico  $q_f \leq 1200$  MJ/m<sup>2</sup>, oppure di superficie lorda  $\leq 100$  m<sup>2</sup> con carico di incendio specifico  $q_f \leq 600$  MJ/m<sup>2</sup>;

## Classificazione aree (2)

---

- **TM2**: depositi o archivi di superficie lorda  $\leq 400$  m<sup>2</sup> con carico di incendio specifico  $q_f \leq 1200$  MJ/m<sup>2</sup>, oppure di superficie lorda  $\leq 1000$  m<sup>2</sup> con carico di incendio specifico  $q_f \leq 600$  MJ/m<sup>2</sup>;
- **TO**: locali con affollamento  $> 100$  occupanti (es. locali ad uso collettivo, sale conferenze, sale riunioni, ...);
- **TT**: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- **TZ**: altre aree.

# misure preventive (1)

---

- corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose;
- garanzia costante di disponibilità delle vie d'esodo, sgombre e sicuramente fruibili;
- corretta manutenzione ed esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra compartimenti;
- riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...);

## Misure preventive (2)

---

- gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ...), temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego di sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...);
- valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche all'attività (es. alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti, ...).

# Le strategie (1)

---

- **V.14.4.1 - Reazione al fuoco -**

(non si verificano i requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, solo quelli lungo le vie di esodo)

- **V.14.4.2 - Resistenza al fuoco -**

(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.2 )

- **V.14.4.3 - Compartimentazione**

(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.3)

- **V.14.4.4 - Esodo**

(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.4)

# Le strategie (2)

---

## ○ **V.14.4.5 - Gestione della sicurezza antincendio**

(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.5, importanti i seguenti punti:

p.to 14.4.5.3 - Pianificazione d'emergenza

p.to. 14.4.5.4 - Preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo

p.to 14.4.5.5 - Centro di gestione dell'emergenza

# Le strategie (3)

---

- **V.14.4.6 - Controllo dell'incendio**  
(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.6)
- **V.14.4.7 Rivelazione e allarme**  
(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.7.)
- **V.14.4.8 Operatività antincendio**  
(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.9)

# Le strategie (4)

---

- **V.14.4.9 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio**

(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.10)

- Le canne fumarie devono essere dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non costituire causa d'incendio.

# Collegamento

---

*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 163° - Numero 125

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

*PARTE PRIMA*

Roma - Lunedì, 30 maggio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

---

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

**1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

**2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

**3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)

**4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

---

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

---

---

# RTV 15

---



# RTV 15

---

- **La nuova regola tecnica verticale sulle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico** è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022 inserendo il capitolo V. 15 alla sezione V del Codice di prevenzione incendi .

# Precisazioni (1)

---

- «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico*», in vigore dal 1° gennaio 2023
- attività n. 65 (limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento) dell'allegato I del [D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.](#)

## Precisazioni (2)

---

- Le norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 19 agosto 1996 nonché anche alle attività a carattere temporaneo. Si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto di nuova realizzazione e a quelle esistenti al 1° gennaio 2023.

# Campo di applicazione (1)

---

- attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto, anche a carattere temporaneo.

# Confronti

---

- V.15 è una norma che tiene conto delle esigenze moderne dello spettacolo, che ammette attività di intrattenimento al pubblico, all'interno di complessi **multisala**.
- Nella norma prescrittiva tradizionale di **prevenzione incendi**, D.M. 19/08/1996, i complessi multisala sono invece fortemente contrastati e, conseguentemente è necessario ricorrere di frequente all'istituto della **deroga** con conseguente appesantimento del procedimento autorizzativo e ritardo nell'avvio dell'attività,

## Campo di applicazione (2)

---

- **non** si applica ai luoghi non delimitati, alle attrazioni di spettacolo viaggiante e agli esercizi pubblici, come bar o ristoranti, con impiego strumenti musicali, karaoke, ecc, in assenza dell'aspetto danzante o di spettacolo o di spazi appositamente allestiti per assistere allo spettacolo o per danzare.

# Precisazioni

---

- Alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico per le quali vengono applicate le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi non si applica il [D.M. 19 agosto 1996](#)

→ o l'uno o l'altro ←

Né si applicano le norme precedenti alla  
RTV



*DV arch. F. Donato – VVF*

# Classificazione (1)

---

- a. in relazione al numero di occupanti:
  - OA:  $n \leq 200$ ;
  - OB:  $200 < n \leq 1000$ ;
  - OC:  $1000 < n \leq 5000$ ;
  - OD:  $n > 5000$ .
- Il numero degli occupanti (es. spettatori, avventori, addetti, artisti, tecnici, ...) è in genere superiore alla capienza, parametro utilizzato ai fini amministrativi o autorizzativi per definire il numero di spettatori

## Classificazione (2)

---

- b. in relazione alla quota dei piani  $h$  accessibili al pubblico:
  - HA:  $-1 \text{ m} \leq h \leq 6 \text{ m}$ ;
  - HB:  $-5 \text{ m} \leq h \leq 12 \text{ m}$ ;
  - HC:  $-10 \text{ m} \leq h \leq 24 \text{ m}$ ;
  - HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.

# Classificazione aree (1)

---

- TA1: ambiti non aperti al pubblico adibiti a sale prove o camerini, di superficie  $> 100 \text{ m}^2$ ;
- TA2: ambiti non aperti al pubblico adibiti a camerini o servizi, comunicanti direttamente con la scena, di superficie complessiva  $> 50 \text{ m}^2$ ;

Nota Ai fini della classificazione TA2 devono essere sommate le superfici dei camerini e dei locali servizi direttamente comunicanti con la scena, anche se posti distanziati e di singola superficie  $\leq 50 \text{ m}^2$

## Classificazione aree (2)

---

- TA3: ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici o servizi, di superficie  $> 200 \text{ m}^2$ ;
- TO1: ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico;
- TO2: ambiti, comprensivi delle relative vie d'esodo, all'aperto ed accessibili al pubblico;

# Classificazione aree (3)

---

- **TK1**: ambiti dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, di superficie  $> 100 \text{ m}^2$ ;
- **TK2**: scena di tipo separato;
- **TM1**: depositi con carico di incendio specifico  $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$ , aventi superficie  $> 200 \text{ m}^2$ ;
- **TM2**: depositi con carico di incendio specifico  $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$ ;
- **TM3**: depositi di servizio alla scena di superficie  $> 50 \text{ m}^2$ ;

# Classificazione aree (4)

---

- **TT1**: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- **TT2**: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;  
Nota Ad esempio: muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, ...
- **TZ**: altre aree non ricomprese nelle precedenti.

# Valutazione del rischio di incendio

---

- La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.

I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3

# Valutazione del rischio di incendio

---

- L'impiego di articoli pirotecnici, fiamme libere, sostanze o miscele pericolose, armi scenografiche deve essere oggetto di specifica valutazione del rischio ed autorizzato secondo le procedure di legge.
- *Commissione Tecnica Periferica per le Materie Esplosive, autorizzazione autorità di P.S., autorizzazioni Questura.*

# Le strategie (1)

---

- **V.15.5.1 - Reazione al fuoco –**  
(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.1 )
- **V.15.5.2 - Resistenza al fuoco –**  
(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.2 )
- **V.15.5.3 - Compartimentazione**  
(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.3)
- **V.15.5.4 - Esodo**  
(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.4)

## Le strategie (2)

---

- **V.15.5.5 - Gestione della sicurezza antincendio**

(La GSA in esercizio deve prevedere verifica prima dell'apertura al pubblico dell'attività e successiva sorveglianza, in particolare di locali e vie d'esodo, sistemi di protezione attiva ed impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

2. Nelle attività di tipo OC+HC, OC+HD o OD il centro di gestione delle emergenze deve essere ubicato in apposito locale ad uso esclusivo (capitolo S.5).

# Le strategie (3)

---

- **V.15.5.6 - Controllo dell'incendio**  
(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.6)
- **V.15.5.7 - Rivelazione e allarme**  
(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.7.)
- **V.15.5.8 - Controllo fumi e calore**  
(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.8)

# Le strategie (4)

---

- **V.15.5.9 - Sicurezza impianti tecnologici**

(fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.10)

## **V.15.5.10 Altre indicazioni**

È vietato l'impiego di apparecchi riscaldanti con resistenza elettrica in vista.

# Nota reazione a fuoco

---

- Viene consentito di omettere i requisiti di **reazione al fuoco** per il materiale scenico non incluso in quinte, velari, tendaggi e simili, per i quali si dovrà applicare il **D.M. 14/10/2022**, articolo 7 lettera D.1, e viene espressamente consentito l'impiego di strutture vulnerabili in condizioni d'incendio nel caso di attività all'aperto, svolte in aree delimitate, prevalentemente in spazio a cielo libero,

## Esodo, nota:

---

- La misura esodo consente affollamenti maggiori rispetto alla norma tradizionale prescrittiva arrivando fino alle **2 persone/m<sup>2</sup>** nel caso di ambiti all'aperto, ma anche al chiuso, qualora privi di posti a sedere e sostanzialmente di arredi, in cui il carico d'incendio specifico  $q_f$  sia **< 50 MJ/m<sup>2</sup>**. Sono inoltre consentite **1,2 persone/m<sup>2</sup>** qualora si superi tale valore o siano previsti nella sala posti a sedere.

# Progettazione (1)

---

- Ovviamente, nella progettazione con il Codice, dovranno essere applicate anche tutte le **altre Regole tecniche verticali pertinenti** (es. **V.1** aree a rischio specifico, **V.3** vani degli ascensori, **V.5** attività ricettive turistico-alberghiere, **V.6** autorimesse, **V.8** attività commerciali, **V.12** nel caso di edificio tutelato, **V.13** chiusure d'ambito degli edifici civili).

## Progettazione (2)

---

- Rimane possibile il ricorso alle **soluzioni alternative**, previste dal **Codice di prevenzione incendi**, qualora non tutte le soluzioni conformi individuate possano essere concretamente attuabili.

# Collegamento

---

**REGOLE TECNICHE VERTICALI**  
**Capitolo V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo  
a carattere pubblico**

# Conclusioni (1)

---

- Con l'emanazione della **V.15**, si va a completare, nella sostanza, il disegno di integrazione nel **Codice di tutte le norme tecniche verticali di prevenzione incendi**, che non riguardano le installazioni tecnologiche e gli impianti di produzione di potenza termica, elettrica, meccanica e di processo.

## Conclusioni (2)

---

- Rimangono indietro gli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni regolamentate dal C.O.N.I. che potrebbero rappresentare una pressante necessità di aggiornamento, seppur oggetto di concertazione.
- Tali impianti pongono spesso importanti problematiche di **security e di gestione della folla** (*crowd management*), peraltro comuni alle grandi manifestazioni musicali.



---

grazie per l'attenzione